



PROVINCIA DI CHIETI

Prot n. 25670

Chieti, li 25 MAR 2012

Al Sig. Prefetto di Chieti

Al Sig. Sindaco del Comune di Archi

Al Sig. Sindaco del Comune di Altino

Al Sig. Sindaco del Comune di Casoli

Al Sig. Sindaco del Comune di
Sant' Eusanio del Sangro

Alla Questura di Chieti

Al Comando Gruppo C.C. di Chieti

Al Comando Polstrada di Chieti


Alla Regione Abruzzo
Settore Trasporti
Viale Bovio, 425
65100 PESCARA

OGGETTO : Revoca Ordinanza di chiusura al traffico n.245 del 10.04.2012 e contestuale istituzione di regolamentazione del traffico a senso unico alternato su un tratto della S.P. n.211 "ex S.S.84 Frentana", in corrispondenza del Km. 57+600, con relativo limite massimo di velocità a 40 Km/h.

Si trasmette copia dell'ordinanza relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE



C.F. 80000130692

Ordinanza n. 247

Chieti, li 25 MAG. 2012

OGGETTO : Revoca Ordinanza di chiusura al traffico n.245 del 10.04.2012 e contestuale istituzione di regolamentazione del traffico a senso unico alternato su un tratto della S.P. n.211 "ex S.S.84 Frentana", in corrispondenza del Km. 57+600, con relativo limite massimo di velocità a 40 Km/h.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che una forte erosione dell'alveo del Fiume Aventino, in corrispondenza del ponte sito al km.57+600 della S.P. ex S.S.84 Frentana, aveva coinvolto le opere fondali di detta opera in modo tale da comportarne la chiusura al traffico veicolare.


CONSIDERATO che successivamente a detta chiusura è stato previsto l'esecuzione di interventi di somma urgenza, all'interno dell'alveo del fiume Aventino, per la messa in sicurezza della struttura sopra citata.

RILEVATO che attualmente le opere minime ed indispensabili sono state eseguite, ma che comunque resta la necessità di ulteriori studi ed approfondimenti nel tempo, i quali comportano l'opportuna interdizione del traffico veicolare su un tratto della corsia di marcia, lato mare, in corrispondenza del km. 57+600.

ACCERTATO che, per quanto sopra citato, sono venute meno le ragioni che avevano imposto la sospensione della circolazione su detto ponte,

VISTO l'articolo 5 comma 3 e l'articolo 6 commi 4 e 5 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione;

REVOCA



L'Ordinanza n.245 del 10.04.2012 emessa per chiusura al traffico veicolare del ponte sito sul fiume Aventino al km.57+600 della S.P.n.211 "ex S.S.84 Frentana", in località "Guarenna" del Comune di Casoli

ORDINA

Con decorrenza 25.05.2012 e fino a nuove disposizioni, la regolamentazione del traffico a senso unico alternato su un tratto della S.P. n.211 "ex S.S.84 Frentana", in corrispondenza del Km. 57+600, con relativa istituzione limite massimo di velocità a 40 Km/h.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.37c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art.74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

I Sindaci dei Comuni di Archi, Altino, Casoli, Sant'Eusanio del Sangro, e gli organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

